



Università  
per Stranieri  
di Perugia

REGOLAMENTO SULL'AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA DELLO  
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA, DI SERVIZIO AGLI  
STUDENTI E DI RICERCA DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI,  
AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE N. 240/2010

Emanato con D.R. n. 317 del 24 settembre 2018



Università  
per Stranieri  
di Perugia

## INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Verifica dell'attività didattica e di servizio agli studenti

Art. 3 – Inosservanza dei doveri didattici e di autocertificazione

Art. 4 – Verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Legge n.  
240/2010

Art. 5 – Attestazione di valutazione positiva per gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 8, della  
Legge n. 240/2010

Art. 6 – Norme finali e transitorie



### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina, secondo quanto disposto dall'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010, le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori dell'Università per Stranieri di Perugia, nonché la verifica dei risultati dell'attività di ricerca sulla base dei criteri stabiliti dall'ANVUR.

### **Art. 2 - Verifica dell'attività didattica e di servizio agli studenti**

1. I compiti didattici e di servizio agli studenti sono attribuiti ogni anno accademico nell'ambito della programmazione didattica della struttura di afferenza, in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari, alla tipologia di insegnamento e all'assunzione di specifici incarichi gestionali o di ricerca, nel rispetto delle norme vigenti in materia di stato giuridico e delle linee di indirizzo deliberate dal Senato Accademico.

2. È consentita una limitazione dell'attività didattica per coloro che ricoprono la carica di Rettore, Prorettore, Direttore di Dipartimento, Direttore di Centri autonomi e, ove previsto nei provvedimenti ministeriali, per i commissari nominati dal MIUR nelle Commissioni per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale. La limitazione è concessa dal Rettore, mentre per il Rettore si esprime il Prorettore.

3. I professori e i ricercatori adempiono alle attività didattiche loro attribuite e sono tenuti ad autocertificare nel registro di impegno delle attività didattiche gli argomenti e gli orari delle lezioni effettuate per ogni anno accademico. Nel registro è riportato anche il piano preventivo e consuntivo complessivo degli impegni accademici e le diverse attività organizzative, gestionali o di ricerca che concorrono all'assolvimento degli obblighi istituzionali a seconda della qualifica e del regime di impegno.

4. I registri sono accessibili in ogni momento al Rettore e al Direttore di Dipartimento.

5. Il registro deve essere completato entro il 31 ottobre successivo all'inizio dell'anno accademico di riferimento. Il Direttore di Dipartimento, entro il 30 novembre di ciascun anno, verifica l'assolvimento dei compiti didattici istituzionali e la conformità tra le attività attribuite in sede di programmazione con quelle effettivamente svolte da parte del docente. Qualora il registro non venga compilato entro il termine stabilito, è cura del Direttore di Dipartimento sollecitarne il perfezionamento che dovrà avvenire con tempestività per i susseguenti adempimenti.

6. Il Direttore di Dipartimento comunica al Rettore entro il 31 dicembre di ciascun anno gli esiti della verifica dell'autocertificazione sia in relazione alla compilazione del registro che in relazione all'accertamento della conformità o non conformità dell'attività didattica effettivamente svolta.

7. Il personale proveniente da altro Ateneo presso il quale ha prestato in parte o interamente l'attività didattica deve presentare al Direttore del Dipartimento di afferenza una dichiarazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento della valutazione. L'Ateneo si riserva di effettuare opportuni accertamenti presso l'Università di provenienza.

8. Gli esiti della verifica dell'attività didattica e di servizio agli studenti concorrono alla valutazione complessiva delle attività dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 anche ai fini e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6, comma 8, della medesima Legge.



### **Art. 3 - Inosservanza dei doveri didattici e di autocertificazione**

1. Il contenuto del registro delle attività didattiche ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Pertanto, ciascun docente è responsabile di quanto dichiara nel rispetto della normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e risponde personalmente in caso di eventuali richiami e/o sanzioni causati dall'inosservanza dei propri doveri.
2. Ove emergano inadempimenti relativi alla compilazione del registro e/o incongruenze rispetto alle attività didattiche programmate per ogni singolo docente il Direttore di Dipartimento ne dà comunicazione al Rettore per essere valutate sotto il profilo disciplinare e sanzionatorio secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

### **Art. 4 - Verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Legge n. 240/2010**

1. I docenti che sono interessati ad essere inclusi nelle Commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, per selezione e progressione del personale accademico, nonché negli organi di valutazione dei progetti di ricerca presentano al Direttore di Dipartimento, entro il 30 novembre di ciascun anno, un'istanza autocertificando il possesso dei requisiti stabiliti dall'ANVUR.
2. Il Direttore di Dipartimento comunica al Rettore entro il 31 dicembre di ciascun anno, contestualmente agli esiti della verifica dell'attività didattica e di servizio agli studenti, anche la valutazione sui risultati dell'attività di ricerca.
3. Non sono ammesse valutazioni in corso d'anno.

### **Art. 5 - Attestazione di valutazione positiva per gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 8, della Legge n. 240/2010**

1. I professori e i ricercatori che hanno ottenuto una valutazione positiva sull'attività didattica e di servizio agli studenti e sui risultati dell'attività di ricerca di cui ai precedenti articoli 2 e 4 possono partecipare alle Commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, alle Commissioni Giudicatrici per la selezione e progressione del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
2. L'attestazione di valutazione positiva ha validità annuale ed è rilasciata dal Rettore entro il 31 gennaio.

### **Art. 6 - Norme finali e transitorie**

1. La valutazione ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010 è effettuata secondo le modalità di cui al presente Regolamento a decorrere dall'anno accademico 2017/2018.
2. I professori ordinari che intendono presentare la propria candidatura per far parte delle Commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2018-2020 devono fare richiesta di valutazione di cui all'art. 2 e 4 del presente Regolamento, entro la scadenza per la presentazione della domanda quali aspiranti Commissari, al Direttore del Dipartimento, prendendo come riferimento per le attività didattiche l'anno accademico 2016/2017.
3. Il Direttore del Dipartimento comunica al Rettore tempestivamente con propria disposizione motivata d'urgenza, gli esiti della valutazione. L'attestazione di valutazione positiva è rilasciata dal



Università  
per Stranieri  
di Perugia

Rettore. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti riferiti al Direttore di Dipartimento dell'Università per Stranieri di Perugia, nonché la verifica dei risultati dell'attività di ricerca sulla base dei criteri stabiliti dall'ANVUR sono prese in carico dal Rettore.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente, ove compatibile.